

COMUNE DI BÉE
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - Seduta Pubblica

DELIBERAZIONE N. 9 del 23-04-2024

OGGETTO: PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER LANNO 2024 - DETERMINAZIONE TARIFFE

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventitre** del mese di **aprile** alle ore **18:30**, nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. Sono presenti, per la trattazione del presente punto posto all'ordine del giorno i sottoelencati signori Consiglieri:

Cognome e Nome	Carica	Pr./As.
VIETTI Marco	Sindaco	Presente
BURATTI Tiziano	consigliere	Presente
AIROLDI Paolo	consigliere	Presente
DELL'ORO Mauro	consigliere	Presente
FERRARA Carmine	consigliere	Presente
PENUCCHINI Ermanno	consigliere	Presente
TOSI Ivan	consigliere	Presente
CARETTI Maria Cristina	consigliere	Assente
REBECCHI Gianpaolo	consigliere	Assente
BORELLA Alessandro	consigliere	Assente
BAZZONI Federico	consigliere	Presente

Totale Presenti 8, Assenti 3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa VECA Nella, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **VIETTI Marco** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER LANNO 2024 - DETERMINAZIONE TARIFFE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il comma 654 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATI gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- la deliberazione n.443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";
- la deliberazione n.444/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";
- la deliberazione n.138/2021/R/RIF del 30 marzo 2021, recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- la determina n.01/DRIF/2021 del 31 marzo 2021, recante "Adempimenti di cui alla deliberazione 30 marzo 2021, 138/2021/R/RIF";
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 che ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 e con lo

stesso atto ha previsto un aggiornamento biennale del PEF per gli anni 2024 e 2025;

- la deliberazione n. 364/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 recante "Avvio di procedimento per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari ai sensi dell'articolo 222, comma 2 del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006;
- la deliberazione n.459/2021/R/RIF del 26 ottobre 2021, recante "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)";
- la determina n.2/2021/R/RIF del 4 novembre 2021 di approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, che ha altresì chiariti gli aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021 (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022 ad oggetto: "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" ed il relativo Allegato A (TQRIF);
- la deliberazione n.68/2022/R/RIF del 22 febbraio 2022 ad oggetto: "Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);
- la deliberazione n.62/2023/R/RIF del 21 febbraio 2023 ad oggetto: "Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- la deliberazione n. 385/2023/R/RIF del 3 agosto 2023 ad oggetto: "Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani";
- la deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 3 agosto 2023 ad oggetto: "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani";
- la deliberazione n.387/2023/R/RIF del 3 agosto 2023 ad oggetto: "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani";
- la deliberazione n.389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023 ad oggetto: "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario (MTR-2);
- la determina n.1/DTAC/2023 del 06 novembre 2023 ad oggetto: "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e n. 389/2023/R/RIF;

TENUTO CONTO che l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere

entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 comma 5 quinquies del D.L. 228/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 15/2022 a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'art. 1 comma 683 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 8 della delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF è previsto un aggiornamento biennale del PEF, per gli anni 2024 e 2025 sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dalla stessa Autorità con la deliberazione n.389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023 sopra richiamata;

ATTESO che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità Europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'economia circolare;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge 147/2013 e smi, nonché delle altre disposizioni normative a questa collegate;
- la redazione del PEF deve seguire le indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio 2024-2025;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2024 nonché quelle del 2025;

DATO ATTO che la delibera ARERA n.363/2021/R/RIF in merito alla procedura di approvazione del piano prevede, all'articolo 7, che sulla base della normativa vigente, il gestore predispose annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

CONSIDERATO che lo stesso articolo 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore, con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

PRESO ATTO che l'"Ente territorialmente competente" è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata delibera n.363/2021/R/RIF, come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito e operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

TENUTO CONTO che nel territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola è presente e operante, quale Ente territorialmente competente, il Consorzio Rifiuti VCO "C.R. VCO" istituito ai sensi della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2018, che ai sensi della delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF rappresenta l'Ente di governo dell'Ambito alla quale la stessa ha attribuito la titolarità dei compiti relativi alla determinazione ed approvazione dei Piani Finanziari TARI;

PRESO ATTO che l'Ente territorialmente competente, in data 19 aprile 2024 con delibera di Assemblea Consortile n.13 ha validato ed approvato i Piani Economici

Finanziari anni 2024-2025 del servizio integrato di gestione dei rifiuti dei n. 74 Comuni Consorziati conformi al metodo tariffario MTR-2 tra cui anche il PEF del Comune di Bée che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

ATTESO che il processo di validazione del PEF da parte dell'Ente territorialmente competente è stato condotto verificando la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari e in particolare:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA n.363/2021/R/RIF e dalla delibera n. 389/2023/R/RIF per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario dei gestori.

TENUTO CONTO che:

- l'art. 4 "Determinazione delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l'utenza finale" della delibera ARERA 363/2021/R/RIF, stabilisce che le entrate tariffarie per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale così come definita all'art. 4 del MTR-2 (allegato 1 alla stessa delibera), che tiene conto del tasso di inflazione programmata, del miglioramento della produttività, del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;
- il comma 4.6 del sopracitato art. 4 stabilisce che in attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi; è comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'art. 3 della deliberazione n. 389/2023/R/RIF ad oggetto "Adeguamenti contabili e monetari per l'aggiornamento dei costi riconosciuti" stabilisce che al comma 7.2 del MTR viene aggiunto quanto segue:
 - 7.2 bis: Ai fini dell'aggiornamento biennale i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno (2024-2025), salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali, sono determinati:
 - per l'anno 2024 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento 2022 come risultanti da fonti contabili obbligatorie;
 - per l'anno 2025 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2023 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile;
 - e dopo il comma 7.5 del MTR-2, è aggiunto:

- 7.6: Ai fini dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025 si considerano i seguenti tassi di inflazione: I2023=4,5% e I2024:8,8%. Per l'anno 2025 si assume inflazione nulla;
- che l'art. 4 della deliberazione n. 389/2023/R/RIF stabilisce che il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe è determinato aggiornando il valore del tasso di inflazione programmata e ponendolo pari al 2,7% e che oltre ai coefficienti di cui ai commi 4.2 e 4.4 del MTR-2 previsti per la determinazione del citato limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, l'Ente territorialmente competente ha la facoltà di valorizzare il coefficiente CRIa, in considerazione dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione entro il limite del 7%;
- i commi 4.6 e 4.7 dell'art. 4 del MTR-2 allegato A alla delibera 363/2021/R/RIF stabiliscono che nel caso in cui l'Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di crescita, presenta all'Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato articolo 4 del MTR;

RILEVATO che il Piano Economico Finanziario 2024-2025 del Comune di Bée come sopra validato ed approvato, redatto ai sensi del metodo MTR-2, espone le seguenti risultanze:

	2024	2025
TOTALE MTR	167.547	166.333
TOTALE Limite di crescita	167.580	171.887
TOTALE PEF da approvare (minimo fra MTR e limite di crescita)	167.547	166.333

con una suddivisione in parte fissa e parte variabile come sotto riportato:

	2024	2025
Tariffa Variabile	103.530	105.329
Tariffa Fissa	64.018	61.004

PRESO ATTO che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto anno 2022 (a-2), ad eccezione dei costi preventivi (COI) se previsti, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale e/o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo rifiuti;

VERIFICATE, nella determinazione dei costi, anche le risultanze dei fabbisogni standard come previsto dal comma 653 della Legge 147/13, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della Legge 208/2015;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n.363/2021/R/RIF, fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

TENUTO CONTO che il Piano Economico Finanziario approvato dall'Ente territorialmente competente è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la/e dichiarazione/i, resa/e ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentante/i del/i soggetto/i che ha/hanno redatto il piano, attestante/i la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente di governo dell'Ambito;

DATO ATTO che nella relazione illustrativa al Piano Economico Finanziario sono indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente;

VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 27 aprile 2023;

RITENUTO per quanto sopra esposto di prendere atto ed approvare conseguentemente il Piano Economico Finanziario per il secondo periodo regolatorio 2024-2025, validato ed approvato dall'Ente territorialmente competente, ed i relativi allegati, i quali devono essere trasmessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF a cura di quest'ultimo;

EVIDENZIATO, altresì, che occorre procedere all'approvazione delle tariffe, tenuto conto che ai fini della determinazione delle stesse è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 2, comma 2 del D.P.R. 158/1999 e smi e il comma 654 dell'art. 1 della Legge 147/2013 prevedono l'obbligo di assicurare con il gettito della tariffa la copertura integrale dei costi di investimento relativi al servizio di gestione dei

rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36;

- le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite, in particolare, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa) e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile), determinato in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 3 al D.P.R. 158/1999;
- le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 158/1999 e precisamente, per le utenze non domestiche, sulla base della superficie e della tipologia di attività svolta, con riferimento a categorie con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti così come disposto dal D.P.R. 158/1999 e dal vigente regolamento comunale per l'applicazione del tributo;

ATTESO che ai sensi dell'art. 1, comma 1.4, della determina ARERA n.2/DRIF/2021 dal totale dei costi del Piano Economico Finanziario sono sottratte le entrate derivanti dal contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;

RITENUTO, pertanto, di decurtare dalla parte variabile del Pef 2024 ammontante a complessive € 103.530,00 le entrate derivanti dal contributo MIUR per € 410,00;

DATO ATTO che l'importo da ripartire fra gli utenti ammonta così ad € 167.137,00 di cui € 64.018,00 per la parte fissa ed € 103.120,00 per la parte variabile;

DATO ATTO che i costi complessivi del servizio, fissi e variabili, come desunti dal PEF saranno imputati alle utenze domestiche e non domestiche in base ai rifiuti prodotti secondo il metodo presuntivo basato sui coefficienti KD come segue:

- Utenze domestiche: 86,16%
- Utenze non domestiche: 13,84%;

VISTA l'articolazione tariffaria per l'anno 2024, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, come per anni precedenti, rispettivamente nella misura standard e minima per le utenze domestiche e nella misura massima per le utenze non domestiche;

RICORDATO altresì che ARERA con la deliberazione n. 386/2023/R/rif del 03 agosto 2023 ha introdotto il meccanismo perequativo per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, volto alla sensibilizzazione e alla responsabilizzazione dei cittadini riguardo i rifiuti dispersi nei mari, nei laghi e dei fiumi ed in aggiunta ha istituito il conto perequativo finalizzato alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

ATTESO CHE a fronte di quanto stabilito da ARERA con la sopra richiamata deliberazione, a decorrere dal 1° gennaio 2024 alla TARI i Comuni dovranno aggiungere due componenti perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi di gestione relativi a:

a) i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti nei mari, laghi e fiumi, oggetto della componente perequativa UR1, pari a 0,10 euro/utenza;

b) la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, oggetto della componente perequativa UR2, pari a 1,50 euro/utenza;

CONSIDERATO CHE

- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. n. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, stabilisce che la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana;
- il Decreto 1° luglio 2020 con il quale il MEF ha modificato, dal 1° luglio 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente Provincia;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola pari al 5%;

VISTO l'allegato parere espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO l'allegato parere espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con n. 7 voti favorevoli e n. 1 astenuto (P. Airoidi) espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) DI PRENDERE ATTO e conseguentemente approvare il Piano Economico Finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2024-2025, e i relativi allegati, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A), validato ed approvato dall'Ente territorialmente competente - Consorzio Rifiuti VCO "C.R. VCO" con la delibera di Assemblea Consortile n. 13 del 19 aprile 2024, le cui risultanze sono le seguenti:

	2024	2025
TOTALE MTR	167.547	166.333
TOTALE Limite di crescita	167.580	171.887
TOTALE PEF da approvare (minimo fra MTR e limite di crescita)	167.547	166.333

	2024	2025
Tariffa Variabile	103.530	105.329
Tariffa Fissa	64.018	61.004

- 3) DI DARE ATTO che il Piano Economico Finanziario per il secondo periodo regolatorio 2024-2025, la Relazione di accompagnamento, le dichiarazioni di veridicità del/i gestore/i e quant'altro previsto dall'art. 7 della delibera ARERA n.363/2021/R/RIF devono essere trasmesse, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente a cura dell'Ente territorialmente competente;
- 4) DI DECURTARE dalla parte variabile del Pef 2024 ammontante a complessive € 103.530,00 le entrate derivanti dal contributo MIUR per € 410,00 dando atto che l'importo da ripartire fra gli utenti ammonta ad € 167.137,00 di cui € 64.018,00 per la parte fissa ed € 103.120,00 per la parte variabile;
- 5) DI APPROVARE per l'anno 2024 le tariffe Tari relative alle utenze domestiche e non domestiche come risulta nell'allegato B che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio come risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto 2) del deliberato;
- 6) DI DARE ATTO che a decorrere dal 1° gennaio 2024 per effetto di quanto stabilito da ARERA con la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03 agosto 2023, alla TARI si dovranno aggiungere due componenti perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi di gestione relativi a:
 - a) i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti nei mari, laghi e fiumi, oggetto della componente perequativa UR1, pari a 0,10 euro/utenza;
 - b) la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, oggetto della componente perequativa UR2, pari a 1,50 euro/utenza;
- 7) DI DARE ATTO, altresì, che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.LGS. n. 504/1992 e s.m.i., determinato dalla Provincia del Verbano Cusio

Ossola, nella misura del 5%;

- 8) DI TRASMETTERE esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98, entro il 28 ottobre c.a. ai sensi di quanto dispone l'art. 1 comma 767 della Legge n. 160/2019.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Marco VIETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Nella VECA

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto

Il Responsabile del Servizio
f.to Laura Bottacchi

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto

Il Responsabile del Servizio
f.to Laura Bottacchi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Bée, li, 10-05-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Nella VECA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione **Divenuta esecutiva in data** 20-05-2024 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

Bèe, li 20-05-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Nella VECA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Bée, li 10-05-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Nella VECA